

CIRCOLARE 4/2024

WEBINAIL il 22 aprile alle 18

Visto il grande successo (in molti l'hanno visto in diretta o la registrazione) replichiamo il webinar. Sul tema sicurezza stiamo lavorando e abbiamo diverse adesioni. Il tema di questo webinar saranno le assunzioni. Quale agevolazioni sono possibili e a quali condizioni. Oltre noi sarà relatore il Sig. Lorenzo Sanvito di Progetto Europa. Alleghiamo link.

Webinar Studio Faro e Progetto Europa

Lunedì, 22 aprile ■ 18:00 – 19:30

Fuso orario: Europe/Rome

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/ppb-hukb-hnc>

Chiusura studio il 29/03/2024

Come tutti gli anni lo Studio chiude il venerdì di Pasqua rimanendo comunque aperto in remoto via mail per le emergenze. Il 29/03/2024 lo Studio rimarrà sempre aperto in remoto per assunzioni, cessazioni, trasformazioni distacchi, pratiche concordate, infortuni e/o le emergenze o telefonando al 3481527427 o mandando una mail a faro.paghe@gmail.com.

La mail sarà gestita infatti in remoto pur essendo chiuso al pubblico lo Studio.

Dal 2 Aprile riprenderà l'attività in sede dello Studio.

Per chi ha problemi chiamate il 3481527427 e troveremo una soluzione.

RINNOVI CONTRATTUALI

SEGNALIAMO TRA GLI ALTRI I SEGUENTI RINNOVI DI CCNL

COOPERATIVE SOCIALI

TRASPORTO MERCI

EDITORIA - GRAFICA INDUSTRIA

IGIENE AMBIENTALE

LEGNO INDUSTRIA

PULIZIA ARTIGIANATO

SERVIZI FUNERARI

STUDI PROFESSIONALI

Domestiche – al 10/4/2024 il pagamento bollettini 1 trim 2024

INPS

Esonero contributivo totale per le donne vittime di violenza. Prime indicazioni

Con la **circolare n. 41 del 5.03.2024** l'**INPS** fornisce le prime indicazioni operative, relative alle condizioni di accesso oltre che alla misura, alla durata e al coordinamento con altri esoneri per l'esonero dei contributi previdenziali, c, nella misura del 100%, per i datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.

La lavoratrice deve soddisfare, alla data dell'assunzione, i seguenti requisiti:

- essere disoccupata avendo reso la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;

- essere percettrice del Reddito di libertà o averne fruito nel 2023.

In caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione”.

Novità in materia di reddito di lavoro dipendente

Con la **circolare n. 5/E del 7 marzo 2024**, l'**Agenzia delle entrate** diffonde le prime istruzioni operative sulle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2024, in materia di welfare aziendale ma non solo. Il documento di prassi, infatti, si occupa anche del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo, per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistico, ricettive e termali, nonché del riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

In arrivo esonero contributivo totale per l'assunzione di lavoratori che assistono over 80

In arrivo l'esonero contributivo totale in caso di assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza a persone over 80 titolari dell'indennità di accompagnamento. È quanto previsto dall'articolo 29 (commi da 15 a 18) del D.L. n. 19/2024 (decreto PNRR), attualmente all'esame della Commissione alla Camera. La misura, tuttavia, non è strutturale ma valevole sino al 31 dicembre del 2025, con avvio a partire da una data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027. Il beneficio, in particolare, consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per la fruizione dell'esonero sono previste le seguenti condizioni: deve trattarsi di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato; il lavoratore deve svolgere mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro. Il beneficio non spetta, invece, nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, ossia: assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, che fruiscono dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia; assistenza dei mutilati ed invalidi civili che fruiscono di determinate provvidenze, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione; assistenza dei ciechi civili che fruiscono del particolare trattamento di pensione a carico dell'Opera nazionale per i ciechi civili, o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia; prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico; prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.